



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 6 del 11/01/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, COEFFICIENTI DI GRADUAZIONE E RIDUZIONI TARIFFARIE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **undici** del mese di **gennaio** alle ore **18:30** nella sala giunta comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa anche in materia di Covid-19, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente "in videoconferenza"
ZAINI CECILIA	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
MARIN EMANUELE	ASSESSORE	Presente
FILPA MONICA	ASSESSORE	Presente
ANDREOLETTI CLAUDIO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Con l'intervento e l'opera del SEGRETARIO Dott.ssa Maria Conte .

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 7 del 19.03.2020 per la convocazione straordinaria della Giunta Comunale in modalità "videoconferenza";

Dato atto che la Giunta Comunale può svolgere le proprie sedute avvalendosi dello strumento telematico della videoconferenza a condizione che gli Assessori che utilizzano tale procedura di partecipazione possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

Dato atto che il Segretario Comunale verbalizzante ha attestato che la qualità audio/video del collegamento è sufficientemente idonea a comprendere quanto espresso dai componenti partecipanti alla seduta in videoconferenza.

Dato atto che il Sindaco Arch. Cavallin Marco è l'unico componente della Giunta Comunale che partecipa alla seduta in modalità "videoconferenza";

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, COEFFICIENTI DI GRADUAZIONE E RIDUZIONI TARIFFARIE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2022

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'art. 1, commi 816 e successivi L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che prevede l'istituzione, dal 1° gennaio 2021, del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione di T.O.S.A.P./ e Imposta sulla pubblicità;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2021 recante ad oggetto "Approvazione del Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" ;

Dato atto che il Dipartimento delle Finanze del MEF con propria nota del 23 marzo 2021, ha ribadito che «i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non devono essere pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it», in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che

circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle «entrate tributarie dei comuni»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Evidenziato che Il Ministro dell'Interno, con Decreto del 24 dicembre 2021, ha disposto il rinvio al 31 marzo 2022 del termine previsto dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte dei Comuni;

Considerato che, ai fini dell'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nonché i coefficienti di graduazione, oltre che le eventuali riduzioni tariffarie, per garantire l'invarianza di gettito prevista dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe, dei coefficienti di graduazione e delle eventuali riduzioni tariffarie del nuovo Canone debba intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Considerato che, a fronte di quanto sopra indicato, nelle more dell'adozione di ulteriori atti normativi in materia e per garantire l'invarianza di gettito prevista dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, con la presente delibera si rende necessario approvare le tariffe, i coefficienti di graduazione e le riduzioni tariffarie del nuovo Canone, come da prospetto allegato;

DELIBERA

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le tariffe per l'anno 2022 del nuovo Canone istituito ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che, ove il Legislatore dovesse ulteriormente differire il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, il Comune si riserverà un possibile aggiornamento di tali aspetti del nuovo Canone entro il termine ultimo fissato a livello nazionale, al fine di attribuire agli stessi efficacia dal 1° gennaio 2022;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- di confermare che, non rientrando la presente delibera nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, la stessa non dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- di rendere, con successiva separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.
- dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato e di regolarità contabile dal responsabile del settore Economico/Finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000 che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- Per propria competenza ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;
- Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

Di dichiarare , con unanime, favorevole, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **1** del **11.01.2022**

IL SINDACO
Arch. Marco Cavallin

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Conte